



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
DI LUGAGNANO



COMUNE DI SONA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
“ VIRGILIO”- SONA

# **PROTOCOLLO OPERATIVO**

**TRA IL COMUNE DI SONA,  
L'ISTITUTO COMPRENSIVO “ VIRGILIO”- SONA  
E L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LUGAGNANO  
PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO SOCIALE  
E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA**

Approvato dal Comune di Sona con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 08.03.2016

Approvato dall'Istituto Comprensivo Statale “ Virgilio” con Deliberazione di Consiglio d'Istituto n. 64 del 28.04.2016

Approvato dall'Istituto Comprensivo Statale di Lugagnano con Deliberazione di Consiglio d'Istituto n. 32 del 21.04.2016

## INDICE DOCUMENTO

---

PREMESSE .....	3
ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI .....	4
ART. 2 – FINALITÀ .....	9
ART. 3 – OBIETTIVI.....	9
ART. 4 – DESTINATARI.....	9
ART. 5 – DEFINIZIONI .....	9
ART. 6 – ATTORI COINVOLTI.....	13
ART. 7 – PROCEDURE.....	15
LE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE (“RISCHIO DI PREGIUDIZIO “ E DI “ PREGIUDIZIO”) .....	15
EVASIONE DELL’OBBLIGO SCOLASTICO .....	17
ELUSIONE DELL’OBBLIGO SCOLASTICO .....	22
DISPERSIONE SCOLASTICA .....	24
DENUNCIA IN CASO DI NOTIZIA DI REATO.....	26
ART. 8 – TEMPI DI ATTUAZIONE .....	27
ART. 9 – VALUTAZIONI .....	27
ART. 10 – FORMAZIONE .....	287
ART. 11 – FASE TRANSITORIA .....	28
ART. 12 – ELENCO ALLEGATI.....	28
GRAFICO GANTT 2016/2017.....	29
ALLEGATI.....	31

Nell'anno Duemilasedici nel giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede comunale di Sona

TRA

Il Comune di Sona, nelle persone del Responsabile del Servizio Interventi Sociali dott. Ennio Baldo e Responsabile del Servizio Interventi Scolastici dott. Raffaella Tessaro , autorizzati alla sottoscrizione del presente atto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 08.03.2016 ;

E

L'Istituto Comprensivo di Sona , nella persona del Dirigente Scolastico dott. Marco Squarzoni , autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con Deliberazione di Consiglio d'Istituto n.\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_;

L'Istituto Comprensivo di Lugagnano, nella persona del Dirigente Scolastico dott. Piera Cattaneo , autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con Deliberazione di Consiglio d'Istituto n.\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_;

PREMESSO CHE:

- è indispensabile concorrere alla promozione di interventi idonei a monitorare, prevenire, rimuovere e/o contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, nonché ogni forma di disagio o carenza, da cui derivino situazioni di pregiudizio alle potenzialità di crescita e sviluppo della personalità dei bambini e degli adolescenti;
- è opportuno promuovere azioni e progetti nel quadro della tutela dei diritti dei minori, più volte riaffermati nella normativa di riferimento e nei documenti degli organismi internazionali, connessi alle rapide trasformazioni sociali e culturali in atto nel nostro tempo;
- la scuola è da considerarsi un osservatorio privilegiato di prevenzione primaria del disagio sociale e luogo naturale di crescita educativa dei minori. E' quindi dovere di tale istituzione, salvo qualora si ipotizzi di essere in presenza di un reato intra-familiare, tentare ogni tipo di collaborazione con la famiglia prima di procedere ad eventuali segnalazioni ai Servizi competenti;
- le problematiche dei minori necessitano di un più preciso ed uniforme coordinamento fra le Istituzioni, secondo una metodologia di approccio integrato e interdisciplinare, che favorisca una più stretta collaborazione dei Servizi competenti ed una costruzione condivisa di percorsi di rilevazione, lettura delle situazioni, segnalazione e creando una rete di supporto per le famiglie;
- il lavoro interdisciplinare richiede la costruzione di strumenti e linguaggi condivisi dai diversi soggetti che collaborano, funzionali per la lettura del disagio minorile ;
- il principio generale che regola tutti gli interventi di aiuto e tutela del minore contempla un coinvolgimento attivo della famiglia d'origine, sia a livello d'informazione che di consenso. La protezione del minore, pertanto, viene chiamata in causa solamente quando si rilevano concreti fattori di pericolo tali da superare il suddetto principio generale.

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI SOPRA COSTITUITE, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

## ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI

---

Di seguito si presentano alcuni riferimenti normativi e bibliografici considerati di particolare rilevanza per il presente protocollo:

- Costituzione della Repubblica Italiana, all'art. 30 afferma che “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli [...]” ed all'art. 34 ricorda che “La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.”;
- Legge 4 maggio 1983, n. 184, “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”, così come modificata dalla Legge 476/1998 e dalla Legge 149/2001, all'art. 1 ribadisce che “Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia” e all'art 2 impone che qualcosa il minore “sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione”.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)” all'articolo 1, comma 622: “L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale, entro il diciottesimo anno d'età”.
- Decreto del Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382” che all'art. 42 recita “Le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.”
- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”, nella Parte Seconda, Titolo Secondo - “L'Istruzione obbligatoria: disposizioni comuni alla scuola elementare e media”, definisce modalità di adempimento e vigilanza in materia di obbligo scolastico.
- Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, “Definizioni delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione”, all'art. 11 definisce le modalità per “Valutazione, scrutini ed esami”. Al comma 1, stabilisce che, ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”, all'articolo 1 comma 3 stabilisce che “La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”, all'articolo 5 definisce le modalità per la “Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni”. Al comma 1 stabilisce

che i responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative. Al comma 2 stabilisce che, alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:

- a. il Comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
- b. il Dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
- c. la Provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
- d. i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonché il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Al comma 3, stabilisce che, in caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione, si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.

- Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489, “Regolamento concernente l'integrazione, a norma dell'articolo 1, comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico”, definisce modalità di vigilanza per l'adempimento dell'obbligo di istruzione. All'art. 2, comma 3 dello stesso Regolamento, viene esplicitato che “i responsabili delle istituzioni scolastiche che ricevono le iscrizioni al primo anno dell'istruzione obbligatoria, entro il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico provvedono a darne comunicazione ai comuni di residenza degli obbligati per i necessari riscontri”.
- Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione”, all'art. 1 definisce che: “L'istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
- Circolare Ministeriale 30 dicembre 2010, n. 101, “Iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2011/2012”, all'art. 4 dispone che “Nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, fino al 18° anno di età o almeno sino al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”.
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3898 del 09 dicembre 2008 approvante gli “Orientamenti per la comunicazione tra scuola e servizi sociali e sociosanitari per la protezione e tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi nel contesto scolastico” ed il “Protocollo d'Intesa tra l'Ufficio Protezione e Pubblica Tutela dei minori della Regione Veneto, l'Ufficio Scolastico

Regionale per il Veneto, la Direzione Regionale dei Servizi Sociali del Veneto e il Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova”.

- “Orientamenti per la comunicazione tra scuola e servizi sociali e sociosanitari: approfondimenti emersi nel corso di formazione”, a cura del Pubblico Tutore dei Minori del Veneto, della Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto, dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, del Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova, 2010.
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 569 del 11 marzo 2008 approvante le “Linee guida 2008 per i servizi sociali e sociosanitari: la cura e la segnalazione, le responsabilità nella protezione e nella tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Veneto” risultato del lavoro promosso e coordinato dall’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto e realizzato d’intesa con l’Assessorato alle Politiche sociali, volontariato e non profit della Regione del Veneto il Tribunale per i minorenni di Venezia, la Procura minorile e l’ANCI Veneto.
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 779 del 21 maggio 2013 approvante le “Linee di indirizzo per la comunicazione tra Servizi Socio-sanitari e Autorità Giudiziarie” (novembre 2012). Tale documento è esito del “Laboratorio per la comunicazione tra Servizi Socio-Sanitari e Autorità Giudiziarie” promosso dal Pubblico Tutore dei minori del Veneto e definisce le linee di indirizzo per gli operatori dei Servizi sociali e sociosanitari del Veneto in tema di “segnalazione scritta” da parte dei Servizi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e in tema di “relazione scritta” resa dai Servizi in risposta a richieste dell’Autorità Giudiziaria, incluse le “relazioni di aggiornamento”.
- Codice Civile, art. 147 “Doveri verso i figli” prevede il dovere dei genitori di provvedere al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli, anche se nati al di fuori del matrimonio, assecondandone le inclinazioni, le capacità e le aspirazioni.
- Codice Civile, art. 155 (così come sostituito dall’art. 1, comma 1 della cd. “legge sull’affidamento condiviso” n. 54/2006) “anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
- Codice Penale, art. 97, “ Minore degli anni quattordici”- Non è imputabile chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.
- Codice Penale, art. 98, “ Minori degli anni diciotto”- E’ imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni, ma non ancora i diciotto se aveva capacità di intendere e di volere.
- Codice Penale , art. 361, “ Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale”. Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria , che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto .Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa .

- Codice Penale , art. 362 , “Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio”. L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio , è punito con la multa fino a euro 103. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.
- Codice Penale, art. 570 commi 1 e 2, “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”. Chiunque abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 103,00 a € 1.032,00.
- Codice Penale, art. 571, “Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina”. Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
- Codice Penale, art. 572, “Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli”. Chiunque, fuori dai casi indicati nell'art. 571 c. p., maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
- Codice Penale, art. 591, “Abbandono di persone minori o incapaci”. Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, è punita con la reclusione da sei a cinque mesi. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.
- Codice Penale, art. 600 ter, “Pornografia minorile”. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. [...] Salvo che il fatto costituisca più grave

reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

- Codice Penale, art. 600 quater, “Detenzione di materiale pornografico”. Chiunque [...] consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. [...]
- Codice Penale, art. 609 bis, “Violenza sessuale” Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. [...]
- Codice Penale, art. 609 quater, “Atti sessuali con minorenne” Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. [...] Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
- Codice Penale, art. 610, “Violenza privata”. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
- Codice Penale, art. 731 “Reato di inosservanza dell’obbligo di istruzione dei minori”: Chiunque, rivestito di autorità (i genitori aventi la potestà o in assenza il tutore legale) o incaricato della vigilanza (tutti coloro ai quali il minore è affidato per ragioni di educazione, cura, per l'esercizio di una professione) di un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria è punito con l'ammenda sino a € 30.00 (importo moltiplicato per cinque ovvero € 150,00) ai sensi dell'art. 113, comma 1 Legge n. 689/1981.
- Codice Procedura Penale, art. 331, “Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio”. I Pubblici Ufficiali e gli incaricati di Pubblico Servizio, che nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile d’ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.



- Codice Procedura Penale, art. 332, “Contenuto della denuncia”. La denuncia contiene l'esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia, nonché le fonti di prova già note. Contiene, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga all'identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

## **ART. 2 – FINALITÀ**

---

Ai sensi degli artt. 1, 3, e 5 della L. 184/1983, così come modificata dalla L. 149/2001, le finalità del presente protocollo riguardano la tutela del minore, il suo diritto a crescere e ad essere educato nell'ambito della propria famiglia, senza distinzione di sesso, etnia, età, lingua, religione e nel rispetto della sua identità culturale.

Inoltre, ai sensi degli artt. 9 ,10, 18 e 20 della Convenzione internazionale sui diritti dei fanciulli, stipulata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la Legge n. 176 del 1991, il presente protocollo ha come finalità il riconoscimento al minore del diritto all'istruzione, del diritto alla salute e alla sicurezza e del diritto ad uno standard di vita adeguato al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

## **ART. 3 – OBIETTIVI**

---

Al fine di raggiungere le finalità sopra-esposte si specificano i seguenti obiettivi:

- a. Favorire e incrementare il benessere dei minori e delle loro famiglie rimuovendo gli ostacoli che si frappongono a una crescita e a uno sviluppo equilibrato e favorendo l'appartenenza e l'inclusione nella comunità locale.
- b. Favorire l'identificazione corretta e precoce del disagio sociale, dell'evasione e dell'elusione dell'obbligo scolastico, della dispersione scolastica;
- c. Accrescere la consapevolezza, da parte del personale scolastico e degli operatori sociali, in merito al disagio sociale;
- d. Migliorare l'integrazione e la collaborazione tra gli Enti coinvolti in un'ottica di miglior dialogo e di attivazione di buone prassi di lavoro comune.

## **ART. 4 – DESTINATARI**

---

Alunni minori residenti nel Comune di Sona in obbligo scolastico e/o iscritti agli Istituti Comprensivi del territorio.

I Dirigenti, gli insegnanti e gli operatori del Servizio Socio-Educativo del Comune di Sona.

## **ART. 5 – DEFINIZIONI**

---

Al fine di costruire un linguaggio condiviso relativamente alle forme di disagio sociale in ambito scolastico, risulta utile tracciare i seguenti concetti fondamentali in tema di protezione e tutela dei minori.

FAMIGLIA - All'interno del presente protocollo per famiglia s'intende gli adulti con responsabilità genitoriale sul minore o, nel caso non presenti, il soggetto tutore formalmente incaricato. Nel caso di affidi, siano essi condivisi che esclusivi, con separazione / divorzio pendente o definitivo, per famiglia si intendono entrambi i genitori, non decaduti o sospesi dalla responsabilità genitoriale, con esclusione dei loro conviventi.

SITUAZIONI DI "RISCHIO DI PREGIUDIZIO" E DI "PREGIUDIZIO" - Secondo le "Linee guida per la cura e la segnalazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anno 2008" della Regione Veneto, con il termine "**pregiudizio**" si intende una condizione di particolare e grave disagio e disadattamento che *può sfociare* (rischio di pregiudizio) o è *già sfociata* (pregiudizio) in un danno effettivo alla salute psicofisica del minore. Più precisamente:

RISCHIO DI PREGIUDIZIO - Si intende una situazione sfavorevole in cui non si è in grado di prevedere, con ragionevole certezza, lo sviluppo di un possibile danno alla salute psicofisica del minore d'età, di una distorsione del suo sviluppo o di altri risultati patologici. Il rischio consiste in uno squilibrio tra i fattori di svantaggio e i fattori protettivi e le risorse disponibili al minore stesso, alla sua famiglia e al suo intorno sociale per superare le difficoltà.

PREGIUDIZIO - Si intendono gli atti e le carenze che, in forma obiettiva e non transitoria, non assicurano al bambino o al ragazzo una situazione idonea alla realizzazione del suo sviluppo psico-evolutivo, causando danni alla sua crescita fisica affettiva, intellettuale e morale. Queste si manifestano in situazioni di trascuratezza e/o abbandono, oppure in lesioni fisiche, psicologiche o sessuali ad opera di un familiare o di altri soggetti.

GRAVE TRASCURATEZZA - Con questo termine si intende la grave e/o persistente omissione di cure nei confronti del bambino, il fallimento nel proteggerlo dall'esposizione a qualsiasi genere di pericolo, che hanno come conseguenza un danno significativo per la salute e/o un ritardo della crescita in assenza di cause organiche. Alcuni sintomi prevalenti di trascuratezza possono essere: le gravi carenze nell'adeguatezza del vestiario, nella pulizia, nell'alimentazione e nella sorveglianza, la denutrizione, la carenza o assente assistenza medico-sanitaria, l'evasione e/o l'elusione dell'obbligo scolastico.

STATO DI ABBANDONO – Tale situazione si verifica quando un minore è privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o da chi è tenuto a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio. Non sussiste causa di forza maggiore quando gli adulti interessati rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociosanitari e tale rifiuto è ritenuto ingiustificato prima dai servizi e successivamente dal giudice. Allo stato di abbandono corrisponde l'incapacità dei genitori di adempiere al loro dovere/diritto di mantenere, istruire ed educare i figli. Lo stato di abbandono si può riscontrare anche quando il minore è inserito in Comunità protetta o in famiglia affidataria.

MALTRATTAMENTO FISICO - Si ha quando i genitori, o le persone legalmente responsabili del minore, eseguono o permettono che si eseguano lesioni fisiche o mettano lo stesso in condizione di rischiare lesioni fisiche. Le lesioni possono essere di natura e gravità diversa.

MALTRATTAMENTO PSICOLOGICO - Esso consiste in atti omessi o commessi che vengono ritenuti psicologicamente dannosi per il minore. Tali comportamenti vengono messi in atto individualmente o

collettivamente da persone che, per particolari caratteristiche come l'età o la condizione sociale, sono in posizione di potere rispetto al bambino. Si tratta di comportamenti che possono danneggiare anche in modo irreversibile lo sviluppo affettivo, cognitivo, relazionale e fisico del minore. Il maltrattamento psicologico include atti di rifiuto, terrorismo psicologico, minaccia, sfruttamento, isolamento e allontanamento del bambino dal contesto sociale.

**ABUSO SESSUALE** - Con questo termine si intende il coinvolgimento in attività sessuali, fisiche o psichiche, di una persona non in grado di scegliere perché sottoposta a costrizione fisica e/o psicologica e/o perché non consapevole delle proprie azioni (ad esempio per via dell'età, di una particolare condizione psicofisica, etc.).

**BULLISMO E CYBERBULLISMO** - Con questo termine si intende un'oppressione, psicologica o fisica, ripetuta e continuata nel tempo da una persona più potente nei confronti di un'altra percepita come più debole. Il fenomeno del bullismo include sia comportamenti del persecutore sia quelli della vittima, sia quelli di coloro che guardano e che, con il loro atteggiamento, possono rinforzare o, al contrario, scoraggiare l'episodio di bullismo. Rispetto ai normali conflitti tra coetanei, il bullismo è caratterizzato da alcuni fattori specifici: il bullo intende fare del male all'altro e lo fa ripetutamente nel tempo, senza alcuna compassione. La sua è una presunta superiorità per un maggior potere dovuto all'età, alla forza, alla statura, al sesso o alla popolarità di cui gode nel gruppo di coetanei. Di contro la vittima è vulnerabile, si sente isolata, ha paura di raccontare cosa è accaduto perché teme rappresaglie e vendette. Quando dal piano reale, il bullismo, si sposta su quello digitale, con la diffusione di sms, e-mail, messaggi in chat, immagini, mms, video che sono offensivi e non rispettosi della riservatezza e della dignità altrui, si parla di *cyberbullismo*. Nell'ordinamento giuridico italiano manca un inquadramento normativo specifico in materia, tuttavia, tale vuoto normativo viene colmato ricorrendo alle fattispecie esistenti. I comportamenti posti in essere possono produrre conseguenze sia sul piano civilistico sia su quello penalistico. I reati che si possono configurare sono: sostituzione di persona ( art. 494 c.p.) quando una persona si spaccia per un'altra, percosse ( art. 581 c.p.), lesione personale ( art. 582 c.p.), ingiuria ( art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), molestia o disturbo alle persone ( art. 660 c.p.), violenza privata ( art. 610 c.p.), minaccia ( art. 612 c.p.), atti persecutori-stalking ( art. 612bis c.p.) e danneggiamento ( art. 635 c.p.).

**OBBLIGO SCOLASTICO**, secondo l'art. 1 comma 622 della L. 296/2006, è fissato dai 6 ai 18 anni e si distingue in:

- **L'OBBLIGO ALL'ISTRUZIONE** è fissato in dieci anni, ovvero dai 6 ai 16 anni. Tale obbligo si assolve frequentando un istituto scolastico riconosciuto o tramite il ricorso all'istruzione parentale. Se il percorso seguito non ha subito interruzioni, l'obbligo all'istruzione si ritiene concluso al termine della frequenza del secondo anno di scuola secondaria di secondo grado. Se, invece, durante il percorso scolastico si sono verificate bocciature, l'obbligo termina con il primo anno di scuola secondaria di secondo grado o anche all'interno della scuola secondaria di primo grado. Tale obbligo si ritiene concluso anche se nel decimo anno di scuola (cioè l'ultimo di obbligo) lo studente viene respinto, in questo caso si parla di proscioglimento dell'obbligo scolastico.
- **L'OBBLIGO ALLA FORMAZIONE**, invece sussiste fino al compimento dei 18 anni, o fino all'ottenimento di un diploma o di una qualifica professionale. Ogni giovane può scegliere di “stare in formazione” seguendo tre percorsi: la scuola, frequentando un istituto di scuola secondaria superiore; la formazione professionale, frequentando un corso di formazione professionale

ricosciuto; il lavoro, mediante il contratto di apprendistato, o altro tipo di contratto che preveda comunque la frequenza di attività formative esterne all'azienda.

VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO SCOLASTICO, (reato, ai sensi dell'art. 731 c. p.): si ha quando “Chiunque, rivestito di autorità (i genitori aventi la potestà o in assenza il tutore legale) o incaricato della vigilanza (tutti coloro ai quali il minore è affidato per ragioni di educazione, cura, per l'esercizio di una professione) di un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria”, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D. Lgs. 76/2005, tale obbligo è stato esteso sia all'istruzione che alla formazione. In termine tecnico si parla di:

EVASIONE DELL'OBBLIGO SCOLASTICO -si riferisce alla situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non entra mai nel circuito formativo e pertanto non è conosciuto dall'Istituzione Scolastica.

ABBANDONO SCOLASTICO (“*drop out*” *scivolamento fuori dal sistema scolastico*) - con tale termine si intende la situazione del minore che, dopo avere frequentato per un certo periodo, interrompe precocemente ed arbitrariamente la scuola.

DISPERSIONE SCOLASTICA - s'intende l'insieme dei comportamenti derivanti dall'ingiustificata, dalla prolungata (es. assenza di tre mesi da scuola) e/o diffusa (es. frequenza saltuaria), non autorizzata assenza di minorenni soggetti all'obbligo scolastico.

La Regione Veneto, nel suo documento dell'anno 2008 “Orientamenti per la comunicazione tra scuola e servizi sociali e sociosanitari per la protezione e tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi nel contesto scolastico - Materiali per la discussione”, in merito alla dispersione scolastica definisce che:

In senso tecnico, riguarda gli alunni che:

- si ritirano ufficialmente entro il 15 di Marzo;
- non vengono valutati alla fine dell'anno scolastico per assenze dovute a motivi familiari;
- non vengono valutati per interruzione scolastica in corso d'anno per motivi sconosciuti alla scuola;
- non vengono valutati perché mai frequentanti, sebbene iscritti.

In senso ampio, comprende tutti quei fenomeni che comportano:

- rallentamento del percorso formale di studio;
- inadempienze dell'obbligo scolastico (ELUSIONE);
- uscite in corso o a fine anno scolastico, prima del conseguimento del titolo di studio interno ai vari cicli;
- l'essere incorsi in bocciature;
- l'aver effettuato ripetute assenze;
- il frequentare irregolarmente;
- l'accedere in ritardo nel ciclo scolastico rispetto alla normale età;
- il basso rendimento scolastico e uscire dal percorso scolastico senza che alla frequenza corrisponda una qualità accettabile di istruzione ricevuta.

NOTIZIA DI REATO – S'intende l'esposizione degli elementi essenziali del fatto, il giorno dell'acquisizione della notizia, nonché le fonti già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità e il domicilio della persona cui il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (art. 332 c.p.p.). In caso di notizia di reato perseguibile d'ufficio di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni

o del loro servizio, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio devono denunciare il fatto alla Procura c/o al Tribunale per i Minorenni (art. 331 c.p.p.). L'omissione costituisce reato e le pene per chi omette o ritarda la denuncia sono previste agli artt. 361 e 362 c.p.

**OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA** - Il dipendente pubblico è tenuto alla riservatezza e al rispetto del segreto professionale.

**DENUNCIA** - A differenza della segnalazione, ha per oggetto un affare penale. Vista la delicatezza del caso, e la possibilità di inquinare anche involontariamente le prove, il dipendente pubblico che viene a conoscenza di una notizia di reato non deve procedere ad indagini ma solamente raccogliere le informazioni strettamente necessarie ad inoltrare la denuncia. Se il reato è compiuto da un adulto deve essere inoltrata alla Procura presso il Tribunale Ordinario, mentre se è commesso da minore imputabile (14/17 anni, art. 98 c.p.) la stessa deve essere inviata alla Procura presso il Tribunale per i minorenni. Qualora l'autore del reato sia un minore di anni 14 esso non è imputabile (art. 97 c.p.); e vero però che ogni valutazione circa il rilievo dell'imputabilità è rimessa esclusivamente all'Autorità giudiziaria. Va altresì considerato che il Tribunale dei minorenni, a fronte della commissione di un fatto comunque integrante gli estremi di un reato, potrebbe valutare l'applicazione di misure extrapenali (ex art. 25 R.D. n. 1404/1934). In ogni caso è sempre possibile presentare denuncia presso le Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza).

**SEGNALAZIONE** - A differenza della denuncia, riguarda un affare civile. S'intende una comunicazione dei servizi responsabili della protezione e cura di un minore di età finalizzata ad informare l'Autorità giudiziaria di una situazione in cui il minore si trovi a vivere in condizioni di abbandono, morale o materiale, o di esposizione al pregiudizio o al rischio grave di pregiudizio e che incide gravemente sui suoi diritti, anche relazionali, tra i quali il diritto alla vita e alla integrità psicofisica (artt. 6 e 19, Convenzione di New York, art. 32, Cost.), il diritto a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia (art. 1, L. 149/01), il diritto alla bigenitorialità (art. 1, L. 54/06), il diritto a non essere allontanato dai genitori contro la loro volontà, salvo una decisione giudiziaria presa in conformità con le leggi di procedura applicabili (art. 9, Convenzione di New York).

La segnalazione può riguardare anche un affare penale, qualora il reato sia stato commesso da un minore non imputabile (di età inferiore ai 14 anni), e deve essere inviata alla Procura del Tribunale per i minorenni.

## **ART. 6 – ATTORI COINVOLTI**

---

Gli attori coinvolti nel presente protocollo sono il Comune e gli Istituti Comprensivi di Sona e Lugagnano.

### COMPETENZE DEL COMUNE

E' competenza del Comune e del Sindaco come Legale Rappresentante:

- la tutela e protezione dei minori in collaborazione con i Servizi Socio Educativi dell'Az. Ulss 22;
- la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, secondo quanto previsto del D. Lgs. 76/2005.

Il Comune, in collaborazione con i Servizi Socio Educativi dell'Az. Ulss 22 assicura:

- la realizzazione di azioni di sostegno, al minore e alla famiglia, attraverso azioni di promozione del benessere dei nuclei familiari, di protezione dei componenti più deboli e concorre all'eliminazione o alla riduzione delle condizioni di svantaggio, difficoltà, disagio delle persone e delle famiglie;
- il raccordo e la collaborazione con le Istituzioni Scolastiche investite dei compiti di tutela e vigilanza sui minori;
- la promozione e il coordinamento della rete dei Servizi territoriali;
- il rispetto delle procedure per la segnalazione di situazioni di vulnerabilità dei minori.
- la promozione di azioni al fine di evitare o ridurre situazioni di pregiudizio e di abbandono e di garantire la minore il rispetto del suo diritto a vivere prioritariamente con la sua famiglia di origine.

E' obbligo di ogni singolo dipendente la denuncia nel caso di conoscenza di reato.

#### COMPETENZE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI

- la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, secondo quanto previsto del D. Lgs. 76/2005.
- l'educazione e l'istruzione degli alunni;
- l'attuazione di tutte quelle azioni volte ad individuare tempestivamente i fenomeni di disagio scolastico e/o sociale;
- la collaborazione, attraverso attività collegiali, per l'attivazione di una costante opera di monitoraggio e di individuazione di interventi;
- la segnalazione tempestiva di fenomeni di dispersione e/o evasione scolastica al Comune;
- la segnalazione tempestiva al Servizio Sociale Comunale di minori in situazioni di rischio di pregiudizio o di pregiudizio.

E' obbligo di ogni singolo dipendente la denuncia nel caso di conoscenza di reato.

**LE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE: “RISCHIO DI PREGIUDIZIO” E DI “ PREGIUDIZIO”**

ATTENZIONE - Salvo il caso in cui non si sia in presenza di un reato, prima di procedere a qualsiasi segnalazione di “disagio”, è necessario che la scuola cerchi di ottenere il consenso scritto da parte della famiglia in merito all’avvio di tale procedura (vedi *ALLEGATO MODULO 1* ). In caso di mancato consenso, prima della segnalazione è possibile richiedere all’Assistente Sociale competente una consulenza anonima sulla situazione (vedi *ALLEGATO MODULO 2*).

QUANDO SEGNALARE - In ogni momento dell'anno scolastico dopo aver provato a coinvolgere la famiglia.


CHI SEGNALARE - E' necessario attivare la procedura di segnalazione di un minore quando:

- si rileva una situazione di DISAGIO SOCIALE (**rischio di pregiudizio** o di **pregiudizio**);
- è stata riscontrata una grave difficoltà di relazione con la famiglia, per quanto riguarda la cura e la tutela del minore.

PROCEDURA

1. Richiesta di consenso della famiglia a collaborare con i Servizi Socio-educativi , rispetto alla situazione rilevata (vedi *ALLEGATO MODULO 1* ).
2. Presentazione sintetica scritta su modello standard (vedi *ALLEGATO MODULO 2*), qualora si sia ottenuto il consenso della famiglia, con l'individuazione del bisogno rilevato ed eventuali episodi occorsi a scuola, con richiesta di convocazione d'équipe da inviare al Sindaco, al Responsabile del Servizio Interventi Sociali e al Servizio Sociale di Base.
3. Convocazione da parte del Responsabile del Servizio Interventi Sociali (vedi *ALLEGATO MODULO 7*), entro 15 giorni, dell'équipe, formata da personale scolastico segnalante, servizio socio-educativo comunale (assistente sociale e/o educatore), Dirigente Scolastico o suo delegato, personale verbalizzante. A tale personale può essere aggiunto altro personale professionista ritenuto opportuno.
4. Incontro d'équipe dove viene discussa la situazione e steso contemporaneamente il verbale che indichi le problematiche rilevate, le azioni già messe in atto, gli obiettivi programmati, gli attori coinvolti, le loro funzioni e le decisioni assunte. Il verbale (vedi *ALLEGATO MODULO 8*) deve essere sottoscritto alla fine della seduta da tutti i partecipanti. Nell'incontro deve essere determinato anche l'operatore di riferimento per la situazione.
5. Messa in essere delle azioni previste e condivise da parte dei competenti attori.
6. Eventuale riconvocazione dell'équipe, con medesima composizione, per la verifica del percorso.

**DIAGRAMMA DI FLUSSO – PROCEDURA PER SEGNALAZIONE DI DISAGIO SOCIALE -“RISCHIO DI PREGIUDIZIO” E DI “ PREGIUDIZIO”**



ALLEGATI DI RIFERIMENTO

- MODULO 1 – Richiesta consulenza anonima
- MODULO 2 – Scheda per la rilevazione delle criticità

- MODULO 7 – Lettera di convocazione Equipe
- MODULO 8 – Verbale incontro di Equipe



## EVASIONE DELL'OBBLIGO SCOLASTICO

### ***PROCEDURA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE RELATIVA AI BAMBINI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA***

QUANDO SEGNALARE    1. Ogni anno concluse le iscrizioni.  
2. Ogni anno, trascorsi venti giorni dall'inizio delle lezioni (art. 2 comma 3 D. M. 489/2001).

CHI SEGNALARE -    I nominativi dei minori che, successivamente ai controlli effettuati dagli Uffici preposti risultino non iscritti alla classe prima della Scuola Primaria e quelli che non usufruiscono dell'istituto dell'istruzione parentale.

#### PROCEDURA:


1. Nella periodo delle iscrizioni on line per i bambini che devono entrare nelle classi prime della scuola primaria, le segreterie degli I.C. monitorano l'andamento delle iscrizioni e rilevano i casi di mancata iscrizione, rispetto ai nominativi dei minori residenti tenuti all'obbligo di iscrizione in classe prima, inviati precedentemente dall'Ufficio Anagrafe.
2. A FEBBRAIO/MARZO di ogni anno gli Istituti Comprensivi contattano telefonicamente le famiglie dei minori frequentanti le Scuole dell'Infanzia del Comune che non risultano aver ancora iscritto il proprio bambino, sollecitando l'iscrizione. Qualora il minore risulti residente nel Comune ma non abbia mai frequentato una Scuola dell'infanzia del Comune o non sia mai stato iscritto alla Scuola dell'Infanzia viene inviato via posta un sollecito a perfezionare l'iscrizione in classe prima. L'Istituto Comprensivo, inoltre, verifica eventuale iscrizione di minori residenti nel Comune in altri Istituti Comprensivi della Provincia.
3. A MARZO (alla chiusura delle iscrizioni), comunicazione scritta, con allegato foglio elettronico elaborabile, dei minori residenti che non risultano iscritti al primo anno della locale Scuola Primaria e/o che usufruiscono dell'istituto dell'istruzione parentale, a cura dell'Istituto Comprensivo, da inviare al Sindaco e al Responsabile Servizio Interventi Scolastici del Comune (vedi *ALLEGATO MODULO 3*);
4. Aggregazione dei dati inviati, in base al punto 3, dai due Istituti Comprensivi del Comune per determinare quelli in evasione di obbligo scolastico, da parte del Servizio Interventi Scolastici;
5. Controllo anagrafico dei minori residenti soggetti all'obbligo scolastico che non risultano iscritti in nessun Istituto Comprensivo e/o che non hanno dichiarato di usufruire dell'istituto dell'istruzione parentale da parte del Servizio Interventi Scolastici;
6. Verifica del loro effettivo soggiorno nel territorio comunale, a cura della Polizia Locale del Comune;
7. Invio di comunicazione scritta a cura del Servizio Interventi Scolastici dell'esito dei controlli fatti al punto 5 e 6 all'Istituto Comprensivo, in merito ai nominativi segnalati al punto 3. Invio della stessa comunicazione al Responsabile del Servizio Interventi Sociali del Comune.

8. Qualora la situazione fosse già conosciuta dai Servizi Sociali, contatto diretto con la famiglia;
9. In caso di mancata risposta all'azione punto 8 o in caso di famiglia non conosciuta dai Servizi Sociali, invio di una comunicazione da parte del Responsabile Servizio Interventi Sociali del Comune tramite raccomandata A/R o tramite messo comunale alle famiglie inadempienti invitandola a colloquio, presso il Servizio Sociale Professionale di Base (SSPB) del Comune con termine una settimana per la risposta, al fine di accertare se si configura l'evasione dell'obbligo scolastico, se vi siano impedimenti gravi che giustifichino la mancata iscrizione o per individuare eventuali attività o iniziative idonee per agevolare o realizzare le condizioni favorevoli per la frequenza scolastica;
10. A SETTEMBRE di ogni anno, verifica delle variazioni in ingresso ed in uscita registrate sulle iscrizioni dei minori residenti al primo anno della locale Scuola Primaria e/o che usufruiscono dell'istituto dell'istruzione parentale e, a cura dell'Istituto Comprensivo. Qualora vi siano casi di mancata iscrizione, rispetto ai nominativi dei minori residenti inviati dall'ufficio anagrafe, l'Istituto Comprensivo raccoglie dalla famiglia le motivazioni e ne verifica il riscontro. Nel caso di impossibilità a raccogliere una valida motivazione l'Istituto Comprensivo segnala i nominativi al Sindaco e al Servizio Interventi Scolastici del Comune;
11. Il Servizio Interventi Scolastici provvede ai controlli come da punto 5.
12. Nel caso di mancata risposta o contatto dopo l'azione al punto 9, pubblicazione dell'elenco dei minori inadempienti, da esporre all'albo online per 30 giorni consecutivi, a cura del Comune;
13. Invio di una lettera di ammonizione tramite A/R o messo comunale alla famiglia inadempiente, a firma del Sindaco del Comune, invitandola ad ottemperare agli obblighi di legge;
14. Trascorsa una settimana, denuncia penale all'autorità giudiziaria o alle Forze dell'Ordine nei confronti dei genitori o tutori dei minori inadempienti, nel caso in cui non venga giustificata l'inadempienza e la situazione rimanesse invariata, a cura del Sindaco<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Riferimento normativo art. 331 c.p.p. e 731 c.p.

**DIAGRAMMA DI FLUSSO – PROCEDURA PER TRASMISSIONE ELENCHI ISCRITTI  
ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA**



ALLEGATI DI RIFERIMENTO

- MODULO 3 - Lettera di trasmissione elenchi minori non iscritti Classe I della Scuola Primaria

## **PROCEDURA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE PER BAMBINI GIÀ INSERITI NEL CICLO SCOLASTICO**

QUANDO SEGNALARE - Ogni anno, trascorsi venti giorni dall'inizio delle lezioni (art. 2 comma 3 D. M. 489/2001).

CHI SEGNALARE - I bambini già entrati nel percorso scolastico che non si iscrivono a scuola o si rendono irreperibili, nel passaggio da un ciclo scolastico al successivo (es. dalla primaria alla secondaria) e quelli che non dichiarano di usufruire dell'istituto dell'istruzione parentale.


PROCEDURA:

1. Il personale scolastico o il Dirigente rileva che un minore, già inserito nel percorso scolastico, non si iscrive come frequentante e/o non dichiara di avvalersi dell'istruzione parentale e/o risulta irreperibile nel passaggio da un ciclo scolastico al successivo;
2. Il personale scolastico tenta il contatto con la famiglia per capire se riesce a farlo iscrivere attraverso almeno 3 tentativi telefonici di cui registrare l'esito e se fosse irreperibile telefonicamente con invio di comunicazione a mezzo posta di cui registrare l'esito ;
3. Segnalazione scritta al Sindaco e all'Ufficio Interventi Scolastici (vedi *ALLEGATO MODULO 4*);
4. Controllo anagrafico del minore residente soggetto all'obbligo scolastico da parte del Servizio Interventi Scolastici;
5. Verifica del suo effettivo soggiorno nel territorio comunale, a cura della Polizia Locale del Comune;
6. Qualora la situazione fosse già conosciuta dai Servizi Sociali, contatto diretto con la famiglia;
7. In caso di mancata risposta all'azione punto 6 o in caso di famiglia non conosciuta dai Servizi Sociali, invio di una comunicazione da parte del Responsabile Servizio Interventi Sociali tramite raccomandata A/R o tramite messo comunale alla famiglia inadempiente invitandola a colloquio, presso SSPB del Comune con termine una settimana per la risposta, al fine di accertare se si configura l'evasione dell'obbligo scolastico, se vi siano impedimenti gravi che giustificano le assenze o per individuare eventuali attività o iniziative idonee per agevolare o realizzare le condizioni favorevoli per la frequenza scolastica;
8. Pubblicazione nell'elenco del minore inadempiente, da esporre all'albo online per 30 giorni consecutivi, a cura del Comune;
9. Invio di una lettera di ammonizione tramite A/R o messo comunale alla famiglia inadempiente, a firma del Sindaco del Comune di residenza, invitandola ad ottemperare agli obblighi di legge;
10. Trascorsa una settimana, denuncia penale all'autorità giudiziaria o alle Forze dell'Ordine nei confronti dei genitori o tutori del minore inadempiente, nel caso in cui non venga giustificata l'inadempienza e la situazione rimanesse invariata, a cura del Sindaco<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Riferimento normativo artt. 331 c.p.p. e 731 c.p.

**DIAGRAMMA DI FLUSSO – PROCEDURA PER SEGNALAZIONE DI EVASIONE**



ALLEGATI DI RIFERIMENTO

- MODULO 4 - Lettera di Segnalazione per Evasione.

## ELUSIONE DELL'OBBLIGO SCOLASTICO

ATTENZIONE - Prima di procedere a qualsiasi segnalazione, è necessario che la scuola cerchi di ottenere il consenso scritto da parte della famiglia in merito all'avvio di tale procedura.

QUANDO SEGNALARE - In ogni momento dell'anno scolastico, dopo aver provato a coinvolgere la famiglia ad esempio attraverso contatti telefonici o convocazione scritta a scuola registrandone l'esito, con l'obiettivo di verificare le motivazioni alla numerose assenze.


CHI SEGNALARE - E' necessario attivare la procedura di segnalazione di un minore che:

- raggiunge 200 ore ( o circa 40 giorni di 5 ore) di assenza da scuola senza giustificato motivo, qualora tuttavia non si riscontrino ulteriori sintomi di disagio sociale;
- raggiunge 75 ore ( o 15/20 giorni di 5 ore) di assenza da scuola e sono presenti altri sintomi di disagio sociale.

### PROCEDURA

1. Richiesta di consenso della famiglia a segnalare la situazione ai Servizi Sociali competenti (vedi *ALLEGATO MODULO 1*).
2. Segnalazione sintetica scritta su modello standard (vedi *ALLEGATO MODULO 5*), qualora si sia ottenuto il consenso della famiglia, della situazione del minore, delle ore di assenza, della presenza o meno di altri sintomi di disagio sociale, a cura dell'Istituto Comprensivo, da inviare al Sindaco, al Responsabile Servizio Interventi Sociali del Comune e al Servizio Sociale professionale di Base. In caso di mancato consenso si può richiedere all'Assistente Sociale competente una consulenza anonima sulla situazione (vedi *ALLEGATO MODULO 2*).
3. Convocazione da parte del Responsabile Servizio Interventi Sociali del Comune (vedi *ALLEGATO MODULO 7*), entro quindici giorni, dell'équipe, formata da personale scolastico segnalante, servizio socio-educativo comunale (assistente sociale e/o educatore), Dirigente Scolastico o suo delegato, personale verbalizzante. A tale personale può essere aggiunto altro personale professionista ritenuto opportuno.
4. Incontro d'équipe dove vengono analizzate le azioni già messe in essere, discussa la situazione e steso contemporaneamente il verbale, a cura del verbalizzante, che indichi le problematiche rilevate, le azioni già messe in atto, gli obiettivi programmati, le decisioni assunte, gli attori coinvolti e le loro funzioni. Il verbale (vedi *ALLEGATO MODULO 8*) deve essere sottoscritto alla fine della seduta da tutti i partecipanti. Nell'incontro deve essere determinato anche l'operatore di riferimento per la situazione.
5. Messa in essere delle azioni previste e condivise da parte dei competenti attori.
6. Riconvocazione dell'équipe, con medesima composizione, per verifica del percorso.

## DIAGRAMMA DI FLUSSO – PROCEDURA PER SEGNALAZIONE DI ELUSIONE



### ALLEGATI DI RIFERIMENTO

- MODULO 1- Consenso della famiglia
- MODULO 2 – Scheda rilevazione criticità
- MODULO 5 – Lettera di Segnalazione di Elusione
- MODULO 7- Lettera di convocazione Equipe
- MODULO 8- Verbale incontro d'Equipe

## DISPERSIONE SCOLASTICA

ATTENZIONE - Prima di procedere a qualsiasi segnalazione, è necessario che la scuola cerchi di ottenere il consenso scritto da parte della famiglia in merito all'avvio di tale procedura.

QUANDO SEGNALARE - In ogni momento dell'anno scolastico, dopo aver provato a coinvolgere la famiglia.

CHI SEGNALARE – E' necessario attivare la procedura di segnalazione di un minore che:


- si ritira ufficialmente entro il 15 di Marzo;
- non frequenta mai la scuola, sebbene iscritto;
- la scuola non riesce a valutarlo per frequenza irregolare, per motivi sconosciuti alla stessa o rileva quei fenomeni che in senso ampio fanno parte della definizione di dispersione scolastica ( art.5. pagina 11 – DISPERSIONE SCOLASTICA) ;

### PROCEDURA

1. Richiesta di consenso della famiglia a segnalare la situazione ai Servizi Sociali competenti (vedi *ALLEGATO MODULO 1*).
2. Segnalazione sintetica scritta su modello standard (vedi *ALLEGATO MODULO 6*), qualora si sia ottenuto il consenso della famiglia, della situazione del minore, delle ore di assenza, della presenza o meno di altri sintomi di disagio sociale a cura dell'Istituto Comprensivo, da inviare al Sindaco, al Responsabile Servizio Interventi Sociali del Comune e al Servizio Sociale professionale di Base. In caso di mancato consenso è possibile richiedere all'Assistente Sociale competente una consulenza anonima sulla situazione (vedi *ALLEGATO MODULO 2*).
3. Convocazione da parte del Responsabile del Servizio Interventi Sociali del Comune (vedi *ALLEGATO MODULO 7*), entro quindici giorni, dell'équipe, formata da personale scolastico segnalante, servizio socio-educativo comunale (assistente sociale e/o educatore), Dirigente Scolastico o suo delegato, personale verbalizzante. A tale personale può essere aggiunto altro personale professionista ritenuto opportuno.
4. Incontro d'équipe dove vengono analizzate le azioni già messe in essere, discussa la situazione e steso contemporaneamente il verbale, a cura del verbalizzante, che indichi le problematiche rilevate, le azioni già messe in atto, gli obiettivi programmati, le decisioni assunte, gli attori coinvolti e le loro funzioni. Il verbale (vedi *ALLEGATO MODULO 8*) deve essere sottoscritto alla fine della seduta da tutti i partecipanti. Nell'incontro deve essere determinato anche l'operatore di riferimento per la situazione.
5. Messa in essere delle azioni previste e condivise da parte dei competenti attori.
6. Riconvocazione dell'équipe, con medesima composizione, per verifica del percorso.



## DIAGRAMMA DI FLUSSO – PROCEDURA PER SEGNALAZIONE DI DISPERSIONE



### ALLEGATI DI RIFERIMENTO

- MODULO 1- Consenso della famiglia
- MODULO 2 – Rilevazione delle criticità
- MODULO 6 – Lettera di Segnalazione di Dispersione Scolastica.

- MODULO 7- Convocazione Equipe
- MODULO 8- Verbale Equipe


## DENUNCIA IN CASO DI NOTIZIA DI REATO

QUANDO SEGNALARE – Quando si è in presenza di un reato. Vista la delicatezza del caso, e la possibilità di inquinare anche involontariamente le prove, il dipendente pubblico che viene a conoscenza di una notizia di reato non deve procedere ad indagini ma solamente raccogliere le informazioni strettamente necessarie ad inoltrare la denuncia

### PROCEDURA

1. Acquisizione da parte del Dirigente Scolastico delle informazioni relative alla *notizia di reato* e in particolare degli elementi essenziali del fatto, delle fonti già note e se è possibile, le generalità e il domicilio della persona cui il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (art. 332 c.p.p.);
2. Denuncia alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, al Tribunale Ordinario di competenza o alle Forze dell'Ordine, così come meglio specificato nel precedente art. 5 (pag. 9)
3. Trasmissione per conoscenza ai Servizi Sociali Comunali e all'insegnante segnalante.

### DIAGRAMMA DI FLUSSO – PROCEDURA PER DENUNCIA IN CASO DI NOTIZIA DI REATO



## **ART. 8 – TEMPI DI ATTUAZIONE**

---

Il presente protocollo entrerà in vigore con l'anno scolastico 2015/2016 e resterà valido sino all'eventuale sottoscrizione di un nuovo documento, con le opportune integrazioni che si rileveranno necessarie durante la fase applicativa.

## **ART. 9 – VALUTAZIONI**

---

### VALUTAZIONI DI MERITO SULL'UTENZA

Tale tipologia di valutazione si riferisce alle attività previste nel protocollo di cui all'art. 7 e si sostanziano in verifiche in itinere ed ex post.

Le verifiche IN ITINERE sono programmate nei mesi di:

- ottobre, per verificare le situazioni degli alunni che non hanno iniziato regolarmente l'anno scolastico e le situazioni rilevate di disagio sociale;
- marzo, per verificare le situazioni degli alunni soggetti all'obbligo scolastico ma non iscritti, e per monitorare situazioni già conosciute e nuove di disagio sociale.

Tali verifiche possono essere richieste dalle parti in ogni momento dell'anno, qualora ritenuto opportuno al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti dal presente protocollo.

E' inoltre prevista una valutazione EX POST, da tenersi nei mesi di giugno/luglio, allo scopo di analizzare l'andamento dell'anno scolastico concluso ed eventuali criticità emerse.

### VALUTAZIONI DI FUNZIONALITA' DEL PROTOCOLLO

Tale tipologia di valutazione ha lo scopo di misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3, prodotto mediante l'applicazione del presente protocollo. Queste verifiche sono previste nei mesi di luglio 2016 e luglio 2017, considerando l'arco temporale di due anni sufficiente a stimare l'eventuale trend positivo neutro o negativo. Per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi dovranno essere utilizzati gli INDICATORI sottoelencati.

MESE LUGLIO 2016 – PRIMA VERIFICA

- a. Numero di segnalazioni improprie scritte avanzate ai Servizi Sociali;
- b. Numero di progetti individualizzati condivisi attivati sull'utenza problematica.

MESE LUGLIO 2017 – SECONDA VERIFICA

Si utilizzano i medesimi indicatori utilizzati nella prima valutazione.

## **ART. 10 – FORMAZIONE**

---

Per quanto riguarda la fase della formazione, si prevedranno ogni anno in base alle esigenze:

- incontro di informazione-formazione per il personale scolastico, docente e non docente, (Dirigente, Direttore Servizi Generali Amministrativi, insegnanti, Assistenti Amm.vi.), nel quale spiegare i *presupposti* che hanno portato all'elaborazione del documento, le *terminologie* corrette da usare e le *procedure* concertate;

- incontro di informazione-formazione ai tecnici coinvolti nella funzione di tutela dei minori, nel quale spiegare i *presupposti* che hanno portato all'elaborazione del documento, le *terminologie* corrette da usare e le *procedure* concertate;
- incontro di informazione agli organi politici per spiegare le procedure concertate ed i tempi di attuazione del protocollo.

#### **ART. 11 – FASE TRANSITORIA**

---

Per permettere un corretto avvio del protocollo, si prevede una prima fase di illustrazione e pubblicizzazione dello stesso, così meglio definita:

- incontro di informazione-formazione, da tenersi nel mese di marzo 2016, per il personale scolastico, docente e non docente, (Dirigente, Direttore Servizi Generali Amministrativi, insegnanti, Assistenti Amm.vi);
- incontro di informazione-formazione ai tecnici coinvolti nella funzione di tutela dei minori, da tenersi nel mese di marzo/aprile 2016;
- incontro di informazione agli organi politici ed ai componenti non docenti del Consiglio d'Istituto, da tenersi nel marzo/aprile 2016, per spiegare le procedure concertate ed i tempi di attuazione del protocollo.

Il protocollo sarà esteso ad altri professionisti interessati del territorio.

#### **ART. 12 – ALLEGATI**

---

Fanno parte integrante del presente protocollo i seguenti allegati:

- MODULO 1 – Consenso Informato
- MODULO 2 – Scheda per la rilevazione delle criticità
- MODULO 3 - Lettera trasmissione elenchi minori residenti non iscritti classe 1 Scuola Primaria
- MODULO 4 - Lettera di segnalazione per evasione
- MODULO 5 - Lettera di segnalazione di elusione
- MODULO 6 - Lettera di segnalazione di dispersione scolastica
- MODULO 7 - Lettera di convocazione equipe
- MODULO 8 - Verbale d'equipe

## GRAFICO GANTT 2016/2017 – FASE TRANSITORIA, FORMAZIONE E VALUTAZIONI

ATTIVITÀ	2016												2017											
	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
INFORMAZIONE & FORMAZIONE Personale Scolastico		■						■												■				
INFORMAZIONE & FORMAZIONE Tecnici		■	■					■												■				
INFORMAZIONE Organi Politici		■	■					■												■				
VALUTAZIONE DI MERITO in itinere									■					■							■			
VALUTAZIONE DI MERITO ex post					■	■											■	■						
VALUTAZIONE DI FUNZIONALITÀ del protocollo						■												■						

VISTO, LETTO E SOTTOSCRITTO

Sona, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
SETTORE SERVIZI ALLA  
PERSONA  
COMUNE DI SONA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  
SONA  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  
LUGAGNANO  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

## ALLEGATI

## INDICE ALLEGATI

---

MODULO 1 - CONSENSO INFORMATO .....	33
MODULO 2 - SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE CRITICITÀ .....	34
MODULO 3 - LETTERA DI TRASMISSIONE ELENCHI MINORI RESIDENTI NON ISCRITTI ALLA CLASSE 1° SCUOLA PRIMARIA O CHE HANNO DICHIARATO DI AVVALERSI DELL'ISTRUZIONE PARENTALE .....	36
MODULO 4 - LETTERA DI SEGNALAZIONE PER EVASIONE DELL'OBBLIGO SCOLASTICO.....	37
MODULO 5 - LETTERA DI SEGNALAZIONE PER ELUSIONE DELL'OBBLIGO SCOLASTICO.....	39
MODULO 6 - LETTERA DI SEGNALAZIONE PER DISPERSIONE SCOLASTICA.....	41
MODULO 7 - LETTERA DI CONVOCAZIONE EQUIPE .....	43
MODULO 8 - VERBALE INCONTRO DI EQUIPE .....	44



**CARTA INTESTATA ISTITUTO COMPRENSIVO**

*da riportare su carta intestata dell'Istituto Comprensivo*

**CONSENSO INFORMATO**

---

I sottoscritti:

Sig. \_\_\_\_\_ Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (padre del minore)

e Sig.ra \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (madre del minore)

genitori di \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_

frequentante la classe \_\_\_\_\_ della scuola \_\_\_\_\_

numero di telefono \_\_\_\_\_

**AUTORIZZANO**

scuola e servizi socio-educativi a comunicare tra loro al fine di attivare una collaborazione in termini di consulenza e/o di attivazione di Servizi Socio-educativi.

Si autorizza al trattamento dei dati personali in base all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

NON AUTORIZZANO la comunicazione con i servizi socio-educativi.

Sona, \_\_\_\_\_

Firma (padre del minore) \_\_\_\_\_

Firma (madre del minore) \_\_\_\_\_

**NOTA: IL PRESENTE MODULO PUÒ ESSERE MODIFICATO QUALORA LA SITUAZIONE LO RICHIEDA.**

**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE CRITICITA'***da riportare su carta intestata dell'Istituto Comprensivo*

Alla C.A. di Sindaco Comune di Sona

Responsabile Servizio Interventi Sociali

Servizio Sociale Professionale di Base

**IMPORTANTE:** Il rapporto di collaborazione tra scuola e servizi non può prescindere dal consenso informato dei genitori del minore, da allegare alla presente scheda (MODULO 1)  
Se con i genitori non è stato ancora concordato il consenso, è possibile chiedere una consulenza ai servizi, mantenendo l'anonimato e compilando la presente scheda solo con le iniziali del cognome e nome del minore.

**COGNOME NOME** \_\_\_\_\_ **nato a** \_\_\_\_\_ **il** \_\_\_\_\_  
**Residente** \_\_\_\_\_ **via** \_\_\_\_\_  
**Nazionalità** \_\_\_\_\_ **Classe** \_\_\_\_\_ **sez.** \_\_\_\_\_ **Scuola** \_\_\_\_\_

Dati anagrafici dei responsabili della tutela del minore

COGNOME/NOME	RUOLO ASSUNTO NEL CONTESTO FAMILIARE	PROFESSIONE	RECAPITI TELEFONICI

Eventuali altri adulti conviventi nel nucleo familiare del minore

COGNOME/NOME	RUOLO ASSUNTO NEL CONTESTO FAMILIARE	PROFESSIONE	RECAPITI TELEFONICI

**Rientri scolastici pomeridiani:**

LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ	SABATO

**L'alunno:**

- usufruisce del sostegno per (diagnosi) \_\_\_\_\_ N° ore \_\_\_\_\_  
 altri servizi già attivi o in via di definizione (logopedista, psicomotricista ecc...) \_\_\_\_\_  
 altre attività extra-scolastiche frequentate \_\_\_\_\_

**Rilevazione delle criticità :**

- Povertà socio culturale**
- Rilevanti comportamenti di non rispetto delle regole sociali e/o di persone e/o di cose**
- Rilevanti difficoltà di motivazione**
- Disagio socio-relazionale**
  - Ripetuti fenomeni di violenza verbale e non ed aggressività sia contro i coetanei che contro gli insegnanti

- Povertà relazionale con i coetanei (gruppo classe) e/o adulti
- **Difficoltà di apprendimento**
  - Povertà/difficoltà linguistiche
  - Carenze cognitive
  - Scarsa capacità di attenzione
- **Difficoltà familiari**
  - Frequenza scolastica:    □ REGOLARE                    □ DISCONTINUA    (ritardi e assenze reiterate non giustificati)
  - Il rendimento scolastico è : □ INSUFFICIENTE   □ SUFFICIENTE   □ BUONO   □ OTTIMO
  - Mancanza del materiale didattico prescritto anche dopo più solleciti e/o trascuratezza.
  - Abbigliamento non adeguato (al contesto, alla stagione in corso)
  - Igiene approssimativa
  - Inadempienza nell'acquisto dei buoni pasto
  - Compiti a casa non svolti regolarmente
  - Notizie di solitudine casalinga prolungata e frequente e/o lunghe ore davanti alla TV

**Rilevazione delle risorse e delle potenzialità:**

del minore e della sua famiglia ( Relazionali, affettive-emotive, manuali ed espressive del minore)

---



---



---

L'insegnante ha osservato, nei genitori, atteggiamenti:

□ COLLABORATIVI   □ NON COLLABORATIVI   □ AMBIVALENTI   □ ASSENTE   □ CONFLITTUALE

Specificare perché: \_\_\_\_\_

---

Altre informazioni, episodi significativi da rilevare o Interventi già attivati dall'Istituto Comprensivo

---



---



---



---



---

Nome e recapiti dell'insegnante referente per la situazione comunicata:

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

giorni e orario di reperibilità in servizio \_\_\_\_\_

Altri recapiti autorizzati dall'interessato: Altro tel. \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

**Firma dell'insegnante referente**

**Firma del Dirigente Scolastico**

---



---

DATA INVIO \_\_\_\_\_

**LETTERA DI TRASMISSIONE ELENCHI MINORI RESIDENTI NON ISCRITTI CLASSE I° SCUOLA  
PRIMARIA O CHE HANNO DICHIARATO DI AVVALERSI DELL'ISTRUZIONE PARENTALE**

---

*da riportare su carta intestata dell'Istituto Comprensivo*

Alla C.A. di Sindaco Comune di Sona

Responsabile Servizio Interventi Scolastici

**OGGETTO: TRASMISSIONE ELENCHI MINORI RESIDENTI NON ISCRITTI ALLA CLASSE 1 DELLA  
SCUOLA PRIMARIA O CHE HANNO DICHIARATO DI AVVALERSI DELL'ISTRUZIONE PARENTALE**

Dati anagrafici MINORI RESIDENTI ISCRITTI ALLA CLASSE 1 (ALLEGARE FOGLIO ELETTRONICO  
CON ELENCO ELABORABILE)

COGNOME/NOME	NAZIONALITÀ	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE

Dati anagrafici MINORI RESIDENTI CHE SI AVVALGONO DELL'ISTRUZIONE PARENTALE

COGNOME/NOME	NAZIONALITÀ	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE

Sona, \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

\_\_\_\_\_

**LETTERA DI SEGNALAZIONE PER EVASIONE DELL'OBBLIGO SCOLASTICO***da riportare su carta intestata dell'Istituto Comprensivo*

Alla C.A. di Sindaco Comune di Sona

Responsabile Servizio Interventi Scolastici

**OGGETTO: SEGNALAZIONE MINORE GIÀ INSERITO NEL CICLO SCOLASTICO ED IN EVASIONE DELL'OBBLIGO D'ISTRUZIONE**Dati anagrafici del minore (*compilare tutti i campi conosciuti*)

COGNOME/NOME .....  M  F

CODICE FISCALE ..... CITTADINANZA .....

NATO A ..... PROVINCIA ..... STATO ..... IL .....

RESIDENTE A ..... IN VIA .....

Dati anagrafici dei responsabili della tutela del minore

COGNOME/NOME	RUOLO ASSUNTO NEL CONTESTO FAMILIARE	PROFESSIONE	RECAPITI TELEFONICI

Eventuali altri adulti conviventi nel nucleo familiare del minore

COGNOME/NOME	RUOLO ASSUNTO NEL CONTESTO FAMILIARE	PROFESSIONE	RECAPITI TELEFONICI

Tipologia della segnalazione

- Irreperibile;
- Non iscritto alla scuola secondaria.

Note relative alla situazione:

Interventi già attivati dall'Istituto Comprensivo:

Telefonate effettuate:

1^ telefonata: il                      ora                      esito

2^ telefonata: il                      ora                      esito

3^ telefonata: il                      ora                      esito

Invio mezzo posta il                      esito

Altri tentativi

Eventuali segnalazioni di disagio evidenziate negli anni precedenti:

Sona, \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**LETTERA DI SEGNALAZIONE PER ELUSIONE DELL'OBBLIGO SCOLASTICO***da riportare su carta intestata dell'Istituto Comprensivo*

Alla C.A. di Sindaco Comune di Sona  
 Responsabile Servizio Interventi Sociali  
 Servizio Sociale Professionale di Base

**OGGETTO: SEGNALAZIONE MINORE IN ELUSIONE DELL'OBBLIGO SCOLASTICO**Dati anagrafici del minore (*compilare tutti i campi conosciuti*)

COGNOME/NOME .....  M  F  
 CODICE FISCALE ..... CITTADINANZA .....  
 NATO A ..... PROVINCIA ..... STATO ..... IL .....  
 RESIDENTE A ..... IN VIA .....

Dati anagrafici dei responsabili della tutela del minore

COGNOME/NOME	RUOLO ASSUNTO NEL CONTESTO FAMILIARE	PROFESSIONE	RECAPITI TELEFONICI

Eventuali altri adulti conviventi nel nucleo familiare del minore

COGNOME/NOME	RUOLO ASSUNTO NEL CONTESTO FAMILIARE	PROFESSIONE	RECAPITI TELEFONICI

Tipologia della segnalazione

- raggiunge 75 ore ( o 15/20 giorni di 5 ore ) di assenza da scuola e sono presenti altri sintomi di disagio sociale;
- raggiunge 200 ore ( o 40 giorni di 5 ore) di assenza da scuola senza giustificato motivo e non si riscontrano ulteriori sintomi di disagio sociale.

Episodi rilevanti e indicatori di disagio sociale

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Interventi già attivati dall'Istituto Comprensivo

Telefonate effettuate:

1^ telefonata: il                      ora                      esito

2^ telefonata: il                      ora                      esito

3^ telefonata: il                      ora                      esito

Invito a colloquio il                                      esito

---

---

---

---

---

---

---

---

Altri tentativi

Sona , \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**NOTA: Allegare CONSENSO INFORMATO ( Modulo 1)**



**LETTERA DI SEGNALAZIONE PER DISPERSIONE SCOLASTICA***da riportare su carta intestata dell'Istituto Comprensivo*

Alla C.A. di Sindaco Comune di Sona  
 Responsabile Servizio Interventi Sociali  
 Servizio Sociale Professionale di Base

**OGGETTO: SEGNALAZIONE MINORE IN DISPERSIONE SCOLASTICA**Dati anagrafici del minore (*compilare tutti i campi conosciuti*)

COGNOME/NOME .....  M  F  
 CODICE FISCALE ..... CITTADINANZA .....  
 NATO A ..... PROVINCIA ..... STATO ..... IL .....  
 RESIDENTE A ..... IN VIA .....

Dati anagrafici dei responsabili della tutela del minore

COGNOME/NOME	RUOLO ASSUNTO NEL CONTESTO FAMILIARE	PROFESSIONE	RECAPITI TELEFONICI

Eventuali altri adulti conviventi nel nucleo familiare del minore

COGNOME/NOME	RUOLO ASSUNTO NEL CONTESTO FAMILIARE	PROFESSIONE	RECAPITI TELEFONICI

Tipologia della segnalazione

- il minore si ritira ufficialmente entro il 15 di Marzo;  
 non frequenta mai la scuola, sebbene iscritto;  
 la scuola non riesce a valutare il minore per frequenza irregolare, per motivi sconosciuti alla stessa;

Notizie rilevanti da segnalare ai Servizi Sociali

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Episodi da rilevare

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Interventi già attivati dall'Istituto Comprensivo

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Sona , \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**NOTA: Allegare CONSENSO INFORMATO ( Modulo 1)**

**LETTERA DI CONVOCAZIONE EQUIPE**

*da riportare su carta intestata del Comune di Sona*

Alla C.A. di Dirigente Scolastico I.C.

Dott. \_\_\_\_\_

**OGGETTO: CONVOCAZIONE EQUIPE TECNICA**

Vista la segnalazione relativa al minore \_\_\_\_\_,  
 pervenuta a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ (prot. \_\_\_\_\_), ed in base a  
 quanto già concordato telefonicamente, in esecuzione di quanto previsto dall'art. \_\_\_\_ del "Protocollo  
 Operativo per la prevenzione del disagio sociale e della dispersione scolastica" siglato lo scorso \_\_\_\_\_ tra il  
 Comune e l'Istituto Comprensivo di Sona e Lugagnano, con la presente si CONVOCA la RIUNIONE DI  
 EQUIPE TECNICA il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ presso  
 \_\_\_\_\_

A detta riunione si chiede la presenza di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

al fine di meglio analizzare la situazione da Voi evidenziata.

Cordiali Saluti.

Sona , \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
 SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI  
 COMUNE DI SONA

**VERBALE INCONTRO DI EQUIPE**

---

**OGGETTO: INCONTRO DI EQUIPE PER IL MINORE** \_\_\_\_\_

Motivo dell'incontro:

Segnalazione di rischio di pregiudizio o pregiudizio

Segnalazione di elusione

Segnalazione di evasione

Segnalazione di dispersione

Altro \_\_\_\_\_

Problematiche rilevate

Decisioni assunte

AZIONI	ATTORI	TEMPI

Eventuale data di riconvocazione dell'equipe

---

Attori coinvolti

COGNOME/NOME	RUOLO	ENTE	FIRMA LA PRESENZA O ASSENTE
	<i>Personale scolastico segnalante</i>		
	<i>Assistente Sociale</i>	Comune	
	<i>Educatore Territoriale</i>	Comune	
	<i>Dirigente Scolastico (o suo delegato)</i>		
	<i>Altro personale professionista</i>		
	<i>Psicologo</i>		
	<i>Pediatra</i>		

Sona , \_\_\_\_\_

